

ATTO COSTITUTIVO
MANOS UNIDAS TOSCANA – ETS APS
Associazione di promozione sociale

In data 25/02/2018 presso la sede legale ubicata in Prato, c/o Sugeiry Abreu via di Gabbiana 1/3 Prato, alle ore 16,30, si sono riunite le seguenti persone:

1 IVANOVA SUGEIRY VENTURA ABREU nata nella **Repubblica Dominicana** il **20 novembre 1978** residente a **Prato via di Gabbiana 1/3** cittadina **Italiana** codice fiscale **VNTVVS78S60Z505Z**

CANDIDA MARIA ABREU DISLA nata nella **Repubblica Dominicana** il **3 aprile 1957** residente **Prato via di Gabbiana 1/3** cittadina **Italiana** codice fiscale **BRDCDD57D43Z505V**

MARIA ELENA GONZALEZ nata nella **Repubblica Dominicana** il **5 marzo 1975** residente a **Prato via canto mercatale 1** cittadina **Dominicana** codice fiscale **GNZMLN75C45Z505T**

GLADYS VENEGAS MARENTES nata in **Colombia** il **10 luglio 1964** residente a **Prato via Ottorino 22** cittadina **Colombiana** codice fiscale **VNGGDY64L50Z604X**

RUMALDO PORTES YENEISI MIRALDA nata nella **Repubblica Dominicana** il **28 maggio 1985** residente a **Prato via Roma 625** cittadina **Dominicana** codice fiscale **RMLYSM85E68Z505Z**

ELSA MARINA DEL CARMEN OLLA DE COLOCHO nata a **El Salvador** il **20 settembre 1981** residente a **Prato via Francesco Baracca 82** cittadina **Salvadoregna** codice fiscale **LLDLMR81P60Z506V**

ANASPERANZA VANEGAS MARENTES nata in **Colombia** il **14 luglio 1961** residente a **Prato** cittadina **Colombiana** codice fiscale **VNGNPR61L54Z604Y**

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. **IVANOVA SUGEIRY VENTURA ABREU** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. **GLADYS VENEGAS MARENTES** quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117² (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione³:

"MANOS UNIDAS TOSCANA – ETS APS"⁴, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Prato e con durata illimitata.⁵

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, ⁶continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione ai registri delle associazioni di promozione sociale, attualmente previsti dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - e in via esclusiva o principale - di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:⁷

¹ Le APS possono essere costituite in forma di *associazione, riconosciuta o non riconosciuta*, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (**co. 1, art. 32 Cts**), per cui le persone che partecipano all'atto costitutivo possono essere persone fisiche oppure rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti diversi dalle persone fisiche

² Istitutivo del Codice del terzo settore (Cts), a norma della **lett. b), co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106**

³ "La denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS (Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico" (**co. 1, art. 12 Cts**). Inoltre ai sensi del **co. 3, art. 32 Cts**, per le APS la denominazione deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS

⁴ "Sono enti del Terzo settore le *organizzazioni di volontariato*, le *associazioni di promozione sociale*, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il *perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale* in forma di *azione volontaria* o di *erogazione gratuita di denaro, beni o servizi*, o di *mutualità* o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore" (**co. 1, art. 4 Cts**)

⁵ Può avere anche una durata limitata

⁶ "Presso il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su *base territoriale* e con *modalità informatiche* in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le *Regioni*, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». ... Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua ... la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il registro è *pubblico* ed è reso accessibile a tutti gli interessati in *modalità telematica*" (**art. 45 Cts**)

⁷ scrivere una o più delle seguenti attività indicate nell'elenco di cui al **co. 1, art. 5 Cts**

Articolo 5 lettera i, DLGS 117 del 3 luglio 2017: «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo».

L'associazione nasce con la volontà di essere vicino all'espressività della cultura straniera presente in Italia, latinoamericana in particolare: un punto di riferimento per la comunità residente in Italia e per tutti coloro che si avvicinano a questa cultura, in risposta a bisogni culturali, sociali, ricreativi, di integrazione ecc... Per fare questo l'associazione organizzerà eventi culturali come conferenze, mostre di arte (pittura e fotografia, ad esempio) tutti incentrati sul latinoamerica; corsi di lingua per avvicinare italiani e stranieri e facilitare l'integrazione; eventi sportivi per il confronto di due culture che convivono in Italia

L'associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime:⁸ **promozione** di aspetti specifici del Latinoamerica, come la cucina e l'enogastronomia; la **promozione** della moda tradizionale latinoamericana e la sua evoluzione; **promozione** del turismo responsabile da/per il continente Latinoamericano; **promozione** turistica da/per il continente latinoamericano/italia.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Direttivo sia composto da _3_ componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche::

Presidente **IVANOVA SUGEIRY VENTURA ABREU**

Vice – Presidente **CANDIDA MARIA ABREU DISLA**

Segretario **GLADYS VENEGAS MARENTES**

ART. 5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2018 . I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. *[firma]*
Sig. *[firma]*
Sig. *[firma]*
Sig. *[firma]*
Sig. *[firma]*
Sig. *[firma]*
Sig. *[firma]*

Luogo e data

Prato 25/02/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il **6 MAR. 2018**
al N. **672** Mod. **3** Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

IL FUNZIONARIO

Francesco Goldi

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO
MANOS UNIDAS TOSCANA – ETS APS
Associazione di promozione sociale



ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti indicato con l'espressione 'Codice del terzo settore'), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: **"MANOS UNIDAS TOSCANA – ETS APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Prato e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - e in via esclusiva o principale – di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Articolo 5 lettera i, DLGS 117 del 3 luglio 2017: «*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo*».

L'associazione nasce con la volontà di essere vicino all'espressività della cultura straniera presente in Italia, latinoamericana in particolare: un punto di riferimento per la comunità residente in Italia e per tutti coloro che si avvicinano a questa cultura, in risposta a bisogni culturali, sociali, ricreativi, di integrazione ecc... Per fare questo l'associazione organizzerà eventi culturali come conferenze, mostre di arte (pittura e fotografia, ad esempio) tutti incentrati sul latinoamerica; corsi di lingua per avvicinare italiani e stranieri e facilitare l'integrazione; eventi sportivi per il confronto di due culture che convivono in Italia

L'associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime: **promozione** di aspetti specifici del Latinoamerica, come la cucina e l'enogastronomia; la **promozione** della moda tradizionale latinoamericana e la sua evoluzione; **promozione** del turismo responsabile da/per il continente Latinoamericano; **promozione** turistica da/per il continente latinoamericano/italia.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.⁹

Possono aderire all'associazione le persone fisiche. Possono altresì aderire gli enti del Terzo settore¹⁰ o senza scopo di lucro¹¹ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale socie.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo Amministrativo¹² delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori in relazione alle condizioni economiche o a qualsiasi condizione personale e sociale dell'aspirante socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

L'Organo amministrativo¹³ deve, entro 60 giorni¹⁴, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, ¹⁵chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, ¹⁶chiedere che sull'istanza si pronunci

⁹ Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (co. 1, art. 35 Cts)

¹⁰ l'adesione di enti del Terzo settore è facoltativa

¹¹ a condizione che il numero di questi enti non sia superiore al 50% del numero delle APS (co. 3, art. 3% Cts)

¹² oppure l'Assemblea

¹³ oppure l'Assemblea

¹⁴ salvo diversa disposizione dell'Atto costitutivo o dello Statuto

¹⁵ oppure dall'Assemblea

¹⁶ salvo diversa disposizione dell'Atto costitutivo o dello Statuto

l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nel successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- _____ .

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- _____ .

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: _____ , può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi ¹⁷non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.¹⁸ Ciascun associato ha un voto.¹⁹ Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega

¹⁷ ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts)

¹⁸ salvo che l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongano diversamente

¹⁹ "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24, Cts)

scritta, anche in calce all'avviso di convocazione²⁰. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.²¹ Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.²²

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda²³ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: ²⁴

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati²⁵;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.²⁶

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 e 8, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.²⁷

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

²⁰ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente

²¹ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (**co. 3, art. 24, Cts**)

²² "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (**co. 4, art. 24, Cts**).

²³ non nello stesso giorno convocazione

²⁴ oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

²⁵ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea

²⁶ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (**co. 2, art. 25, Cts**)

²⁷ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente" (**co. 3-5, art. 26 Cts**)

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea²⁸ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni²⁹.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³⁰

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge³¹, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.³²

²⁸ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominino al proprio interno il Presidente

²⁹ carica associativa facoltativa

³⁰ in alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**)

³¹ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**)

³² L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**)

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.³³

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio³⁴ annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

base all'articolo 14 comma 2, qualora l'associazione avesse ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100mila euro, l'associazione pubblicherà annualmente tenendo aggiornati nel proprio sito internet³⁵ gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti e agli associati.

In base all'articolo 14 comma 1, qualora l'associazione avesse ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, redigerà, depositandolo presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicandolo nel proprio sito internet, il bilancio sociale.³⁶

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- ³⁷il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ³⁸il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante domanda diretta scritta (anche in formato elettronico) al Presidente dell'associazione

³³ Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"

³⁴ Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**)

³⁵ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce

³⁶ dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (**co. 1, art. 14 Cts**)

³⁷ se previsto l'Organo di controllo

³⁸ se previsti altri organi associativi

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.³⁹

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{40 41}

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.⁴²

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.⁴³ I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione - deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati - il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo ⁴⁴ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁴⁵ operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



³⁹ Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts).

⁴⁰ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts).

⁴¹ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale, agli operatori volontari nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

⁴² Con apposito D.M. saranno individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli.

⁴³ Non superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

⁴⁴ Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts)

⁴⁵ o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE 92104010480	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE MANOS UNIDAS TOSCANA - ETS APS		
TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO V DI GABBIANA 1/3 C/O SUGEIRY ABREU		
C.A.P. 59100	COMUNE PRATO	PROV. PO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE VNTVVS78S60Z505Z	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE VENTURA ABREU IVANOVA SUGEIRY	
DATA 27/02/2018	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT PRATO
IL FUNZIONARIO IL FUNZIONARIO Fabrizio Cirillo (*) (*) Firma su delega del Direttore	

TIMBRO
UFFICIO